

LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGE

L'operazione di vero e proprio smantellamento della normativa in materia di lavoro è stata portata avanti dal Governo Berlusconi fin dall'inizio della legislatura, sia attraverso provvedimenti specifici, sia con singole norme in decreti-legge, di natura spesso estremamente eterogenea.

In un quadro di crisi economica internazionale, inoltre, il nostro Governo non solo non ha investito sui giovani, a differenza di altri paesi europei, ma ha tagliato fondi sulla loro formazione, sia nella scuola che nell'università, modificando quanto di positivo era stato fatto dal Governo Prodi per semplificare e rendere più stabile il mercato del lavoro per le nuove generazioni. Di qui una disoccupazione giovanile che ha raggiunto ormai il 28,6 % in cui quasi un quarto degli under 30, 22,1% va ad ingrossare le file della categoria dei cosiddetti *neet* (not in education, employment or training), giovani che non studiano, non lavorano né si aggiornano.

Tenere, dunque, un quadro completo delle numerose modifiche prodotte nel corso della presente legislatura potrebbe risultare in un primo momento complesso, ma attraverso un'attenta lettura le disposizioni che hanno destrutturato la legislazione sul lavoro, hanno tutte un filo comune: riformare importanti istituti del mercato del lavoro, alcuni dei quali recentemente oggetto di revisione, durante la scorsa legislatura, tramite la legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e compatibilità, cosiddetto protocollo sul *welfare*, sul quale si erano pronunciati favorevolmente milioni di lavoratori e pensionati con apposito *referendum*. In questo quadro la normativa di riferimento per le giovani generazioni è stata particolarmente penalizzata.

In coerenza con la visione che già aveva ispirato l'azione di Governo del centro sinistra per una buona e stabile occupazione, quale condizione per uno sviluppo equilibrato e duraturo del nostro sistema economico e per il pieno riconoscimento delle legittime aspettative economiche ed esistenziali dei lavoratori e dei tante e tanti giovani che per troppo tempo si vedono precluso un futuro di dignità, serenità e indipendenza, le proposte di legge presentate dal Gruppo Pd della Commissione lavoro della Camera hanno offerto un ventaglio di soluzioni che possono essere ricondotte a tre principali filoni: il contrasto alla precarietà; nuovi e più ampi diritti; la previdenza.

CONTRASTO ALLA PRECARIETA'

CAMERA DEI DEPUTATI **N. 2100**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Presentata il 23 gennaio 2009

N. 2100. DAMIANO e altri - Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali. (23 gennaio 2009)

Come facilmente prevedibile, tra i tanti che subiscono i colpi della crisi economica internazionale quelli che ne pagano i maggiori costi risultano essere i lavoratori con contratto a termine, cioè i lavoratori cosiddetti «precari», ovvero quelli che, secondo alcune stime, rappresentano un lavoratore su otto. Nella consapevolezza dell'ineluttabilità di un organico ridisegno del sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla delega contenuta nella legge di recepimento del Protocollo welfare, la proposta di legge si fa carico dell'individuazione di una soluzione straordinaria di sostegno del reddito di tutte quelle figure di lavoratori, attualmente escluse dall'attuale regime della cassa integrazione.

Con la presente proposta di legge, le cui disposizioni erano già state presentate come emendamenti in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ci si prefigge di dare una risposta forte alla crisi intervenendo sul settore più a rischio, quello della precarietà, in favore dei 3 milioni di lavoratori precari privi di qualsiasi tutela, per estendere anche a essi gli attuali istituti degli ammortizzatori sociali, ovvero: i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori e alle imprese che non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i dipendenti da imprese del settore artigiano; gli apprendisti; i titolari di partita IVA con un reddito inferiore a 22.000 euro. A questi soggetti vengono estese le tutele sociali al momento riconosciute a tutti gli altri lavoratori, vale a dire la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. L'entità e la durata minima dei trattamenti non potranno essere inferiori al 50 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente. L'erogazione dei suddetti istituti di sostegno al reddito è, naturalmente, subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3497}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Abrogazione del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il contratto di somministrazione di lavoro

Presentata il 21 maggio 2010

N. 3497. DAMIANO e altri - Abrogazione del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il contratto di somministrazione di lavoro (21 maggio 2010)

Il contratto di somministrazione di lavoro (*staff leasing*), introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, cosiddetta «legge Biagi», può essere concluso tra un soggetto, utilizzatore, che si rivolge ad un altro soggetto, somministratore, a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Governo Prodi ha eliminato l'applicazione per i contratto a tempo indeterminato disponendo che in questo caso, il lavoratore passava alle dirette dipendenze del cosiddetto utilizzatore: una norma di civiltà, tesa a garantire i lavoratori inserendoli a tutti gli effetti all'interno del luogo di lavoro, senza discriminazioni. Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stata data la possibilità anche ai contratti collettivi di lavoro di livello aziendale, e non solo a quelli di tipo nazionale o territoriale, di individuare i casi in cui sia ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un ampliamento della fattispecie pericolosa perché allarga ancora di più l'ambito di applicazione dello *staff leasing*. La stessa legge finanziaria 2010, consente di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Ma con la legge 191/2009, è stata introdotta anche un'altra modifica, laddove si prevede che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, qualora tale contratto sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero si preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità oppure il contratto di somministrazione abbia durata iniziale non superiore a dodici mesi. Si tratta, in conclusione, di un vero e proprio sovvertimento di quanto previsto sia dal decreto legislativo n. 276 del 2003 sia dal protocollo sul *welfare*. Con la presente proposta di legge si intende, dunque, ripristinare lo spirito delle condizioni stabilite dalla legge n. 247 del 2007 e sopprimere le modifiche apportate al decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dalla legge finanziaria 2010.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3862}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI,
MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU**

Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo

Presentata il 16 novembre 2010

N. 3862. DAMIANO e altri - Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo (16 novembre 2010)

Il protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare aveva introdotto limitazioni all'utilizzo del lavoro intermittente (*lavoro a chiamata*). L'intento del Governo Prodi era infatti quello di razionalizzare e limitare al massimo le tipologie contrattuali basate sulla flessibilità.. Con il decreto-legge n. 112 del 2008 il Governo Berlusconi ha invece reintrodotto tale tipologia di contratto, cancellando i contenuti della legge n. 247 del 2007. Con questa proposta di legge si vuole ripristinare le disposizioni previgenti limitando l'applicazione di tale tipo di contratto solo ai settori del turismo e dello spettacolo.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4042}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, MADIA, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, BRANDOLINI, CASTAGNETTI, CENNI, CODURELLI, GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, LOVELLI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, RAMPI, SCHIRRU
Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o *stage* e della pratica professionale

Presentata il 28 gennaio 2011

N. 4042. DAMIANO e altri - Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage e della pratica professionale (28 gennaio 2011)

I tirocini formativi, anche chiamati *stage*, hanno assunto ormai caratteristiche totalmente incontrollate. Si calcola che in Italia ogni anno ci siano circa 500.000 stagisti: un esercito di laureati e diplomati per i quali la legge non fissa un limite di durata, e che, nella grande maggioranza, non riceve neanche un euro per lunghi periodi di lavoro. Diverse sono le tipologie degli stagisti: si va dai laureati specialistici (49,3 per cento), ai laureati triennali (39,3 per cento), infine gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, e quelli all'università che svolgono il tirocinio come *conditio sine qua non* per conseguire la laurea. Oltre la metà degli *stage* (52,4 per cento) non prevede alcun rimborso spese, mentre per un terzo è previsto un rimborso basso o molto basso e le possibilità di accedere a un posto di lavoro al termine del tirocinio formativo sono assolutamente esegue. La proposta di legge intende intervenire al fine di rendere certa la normativa sui tirocini formativi, inserire tutele precise per gli stagisti e impedire l'abuso dello *stage* che spesso diviene, un mezzo più semplice per disporre di manodopera a basso costo a scapito della formazione. Gli ultimi articoli, infine, sono dedicati alla regolamentazione dell'attività della pratica professionale. A tale scopo si introduce un'apposita convenzione tra i soggetti che promuovono il tirocinio formativo e l'ente, pubblico o privato, ove effettivamente si svolge lo *stage*, nella quale sono stabilite le finalità del progetto formativo. Le modalità di applicazione, stabilite dall'articolo 2, limitano fortemente l'utilizzo degli stagisti nei luoghi di lavoro, escludendo che possano essere adibiti a mansioni ripetitive o comunque prive di intento formativo. Rilevante è l'introduzione di una serie di limiti temporali alla durata dello *stage*, che non può essere protratto in maniera indefinita, mentre si prevede che le attività di formazione che non rispondono a determinati requisiti siano considerati rapporti di apprendistato e come tali regolati da una diversa disposizione normativa. Una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro al giorno è prevista per la mancata comunicazione del progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia di ispezione, all'ufficio scolastico provinciale e all'ordine professionale di riferimento in caso di praticantato, ed è introdotto l'obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Importante è l'obbligo di stipulare un contratto in forma scritta tra il tirocinante e

il datore di lavoro, oltreché l'adeguamento alla normativa europea in materia di compenso. Si introduce, inoltre, compenso minimo che verrà adeguato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni tre anni. Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le disposizioni sulla pratica professionale, anch'essa priva di qualsiasi definizione legislativa. Si prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria oltreché degli ordini professionali, delle associazioni dei praticanti e dei sindacati che stabiliscono un contratto di natura generale che può essere adattato alle esigenze dei singoli ordini professionali. Il praticante deve, comunque, sottoscrivere un contratto ed è stabilita una retribuzione minima che aumenta con l'accrescere delle competenze acquisite nel corso del tempo.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3542}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, VICO, SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, FADDA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOTTA, RAMPI, SANTAGATA

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso

Presentata il 14 giugno 2010

N. 3542. DAMIANO e altri - Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso (14 giugno 2010)

In coerenza con l'impostazione fondante delle nostre iniziative legislative di contrasto della precarietà, la presente proposta di legge prevede la prosecuzione, con effetti decrescenti, del sistema di incentivazione contributiva per le imprese che hanno aderito a programmi di stabilizzazione del proprio personale, previsto dal nostro ordinamento, in particolare dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Inoltre, in linea con quanto indicato nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17 del 2006 e n. 4 del 2008, volte a delineare un chiaro quadro di riferimento per una corretta definizione delle condizioni per l'ammissibilità del ricorso alla forma contrattuale della collaborazione a progetto per alcune tipologie di attività, utilizzata in forma surrettizia anche quando le caratteristiche della prestazione e dell'organizzazione produttiva avrebbero dovuto essere ricondotte al lavoro subordinato - azione interrotta dall'attuale Governo, così preconstituendo le condizioni per un'offerta viziata da un indebito vantaggio competitivo - si propone una novella all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 finalizzata a meglio definire le caratteristiche e l'oggetto delle prestazioni proprie dei contratti di collaborazione a progetto, nell'intento di scongiurare dubbi interpretativi e pratiche abusive di tale istituto. Al contempo, si prevede una nuova disposizione da inserire nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volta a prevedere che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di

servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale, stimati sulla base dei livelli della contrattazione nazionale di riferimento, nonché i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2157}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA,
CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI,
SANTAGATA, SCHIRRU**

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Presentata il 4 febbraio 2009

N. 2157. MIGLIOLI e altri - Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato (4 febbraio 2009)

Con la presente proposta di legge, - che, è importante sottolinearlo, è parte integrante di un «pacchetto» di tre proposte del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera, con cui si interviene anche ai fini dell'estensione del tutele a sostegno del reddito, attraverso la creazione, presso l'INPS, di un fondo nel quale confluiscono le risorse derivanti da un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, che verrà utilizzato per promuovere percorsi di riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni e di impiego, e per prevedere misure integrative di previdenza, sanitarie e di accesso al credito. L'aumento del contributo è a totale carico dei datori di lavoro e riguarderà tutti i lavoratori assunti iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Si propone, inoltre, una detrazione ai fini dell'IRPEF pari al 7,41 per cento della retribuzione lorda per i parasubordinati e sull'ammontare del fatturato annuo per i titolari di partita IVA, a condizione che tali risorse confluiscono in apposito fondo previdenziale integrativo costituito nell'ambito del nuovo fondo costituito presso l'INPS. Sono previste altresì forme di incentivazione finalizzate all'avvio di processi di stabilizzazione del personale precario, prevedendo, per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, la possibilità di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali. I contributi non sono dovuti per un periodo di tre anni nel caso di assunzione nei territori del Mezzogiorno, di lavoratori e lavoratrici sopra i cinquanta anni, per le imprese commerciali con meno di cinquanta addetti, per gli studi professionali e per le imprese artigiane. Hanno accesso a tali incentivi le aziende che abbiano sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La proposta di legge, infine, contiene misure volte ad evitare fenomeni di elusione delle previsioni dei contratti di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2158}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA,
CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI,
SANTAGATA, SCHIRRU**

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile

Presentata il 4 febbraio 2009

N. 2158. MIGLIOLI e altri - Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile (4 febbraio 2009)

Affrontare il tema della flessibilità del mercato del lavoro, dal punto di vista legislativo e delle politiche sociali, vuol dire farsi carico di uno degli aspetti che, laddove non governato e adeguatamente sostenuto, può rappresentare un fattore di debolezza intrinseco non solo del nostro sistema economico-produttivo, ma più in generale dell'intero tessuto sociale. Tale circostanza appare ancor più drammaticamente cogente alla luce della crisi economica che sta investendo il nostro Paese, così come tutte le economie più sviluppate.

La presente proposta di legge concentra la sua attenzione sulla definizione di nuove regole che restituiscano dignità e certezze a queste forme di lavoro, attraverso: l'obbligatorietà della forma scritta del contratto; il riequilibrio contributivo; ulteriori forme di tutela per malattia e maternità; l'accesso alle prestazioni anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; una profonda rivisitazione della disciplina disposta dal decreto legislativo n. 276 del 2003; specifiche disposizioni di tutela dei prestatori d'opera; un aggiornamento e completamento della disciplina di tirocini, *stage* e borse di studio; il ripristino delle misure in materia di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione; la riproposizione della delega legislativa in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2630}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MADIA, MIGLIOLI, GATTI, SANTAGATA, DAMIANO, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, LIVIA TURCO, VENTURA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, MATTESINI, RAMPI, SCHIRRU, AMICI, ARGENTIN, BENAMATI, BINETTI, BOFFA, BORDO, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CAPODICASA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CONCIA, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, ESPOSITO, FADDA, FARINONE, FAVIA, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, GARAVINI, GHIZZONI, GIACHETTI, GRASSI, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MISIANI, MOTTA, MURER, NACCARATO, NANNICINI, NARDUCCI, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PISTELLI, PIZZETTI, POMPILI, QUARTIANI, RAZZI, REALACCI, RECCHIA, RIGONI, ROSSOMANDO, SAMPERI, SBROLLINI, SERVODIO, SIRAGUSA, SPOSETTI, TOCCI, TOUADI, VELO, VERNETTI, VICO

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro

Presentata il 22 luglio 2009

N. 2630. MADIA e altri – Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro (22 luglio 2009)

I contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro. È un principio sancito dall'Unione europea con precise direttive agli Stati membri che rappresenta un punto cardine del nostro mercato del lavoro. L'obiettivo del contratto unico di inserimento formativo (CUIF), non è creare un contratto diverso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, bensì agevolare le assunzioni a tempo indeterminato e renderle più convenienti. Sono, infatti, favorite la formazione dei lavoratori e la stabilità del rapporto di lavoro attraverso forti incentivi alle imprese. Si prevede una nuova forma di accesso al lavoro, consentendo anche il reinserimento nel mercato del lavoro, convenienza economica per le imprese, percorsi di formazione, flessibilità iniziale e processi di stabilità, assorbendo così le diverse e preesistenti modalità di accesso al lavoro. Il CUIF sostituisce l'apprendistato professionalizzante e di alta qualifica, i contratti a tempo determinato, salvo i casi indicati, i contratti di collaborazione per le basse qualifiche, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, i contratti di inserimento, il contratto di formazione e lavoro. Si tratta di un contratto a causa mista di natura subordinata, che consiste in un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro suddiviso in un primo periodo di «abilitazione» a tempo determinato, a cui segue l'assunzione a tempo indeterminato. All'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, inizia il periodo, denominato di «consolidamento professionale», di durata pari all'«abilitazione», che può avere una durata minima di sei mesi e massima di tre anni;

Sessanta giorni prima della scadenza del periodo di «abilitazione», il datore di lavoro comunica al lavoratore e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), se il contratto viene interrotto o se prosegue con la conversione a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, al contratto a tempo

indeterminato non si può apporre un ulteriore periodo di prova. Con l'entrata in vigore del CUIF, le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro a progetto od occasionali di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le prestazioni d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile non possono essere attivati per basse qualifiche, definitive dalla contrattazione collettiva nazionale e per le mansioni il cui contenuto sia prevalentemente esecutivo. La retribuzione, fissata dai CCNL, è stabilita con una quota percentuale, non inferiore al 65 per cento, sui minimi stabiliti per le medesime qualifiche e mansioni, che aumenta con l'acquisizione della professionalità fino al raggiungimento della parità con la retribuzione di riferimento.

Durante il periodo di «abilitazione» se l'azienda dimostra, alla fine di ciascun anno, di aver svolto la formazione, nei tempi e modalità stabilite dai CCNL di settore, si applica per ciascun lavoratore una contribuzione del 25 per cento. Il livello di contribuzione applicato al CUIF durante il periodo di «consolidamento professionale» è pari al 21 per cento per il quarto anno, 23 per cento per il quinto anno e 25 per cento per il sesto anno. Le imprese che assumono con CUIF lavoratrici su tutto il territorio nazionale o lavoratori e lavoratrici nel Mezzogiorno o in aree di crisi beneficiano degli sgravi contributivi per ulteriori dodici mesi. Le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni in deroga alle disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici previa stipula di specifici accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. La formazione prevista dai CUIF prevede l'affiancamento sul luogo di lavoro e corsi di formazione, anche esterni all'azienda.

Nel periodo di «abilitazione», il rapporto di lavoro può essere interrotto per giusta causa oppure da entrambe le parti col preavviso stabilito dal relativo CCNL. In caso d'inosservanza degli obblighi del CUIF da parte del datore di lavoro, il contratto viene convertito a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del rapporto. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca dei benefici contributivi. Viene istituito il salario minimo nazionale previsto unicamente per i soggetti ai quali non si applicano i CCNL. All'articolo 9 è disciplinata l'armonizzazione contributiva connessa all'istituzione del CUIF oltreché l'armonizzazione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. I lavoratori assunti con CUIF, nel periodo di «consolidamento professionale», e gli apprendisti di cui all'articolo 11 hanno diritto ad accedere agli ammortizzatori sociali, alle tutele e prestazioni sociali, alle eventuali procedure di mobilità e di incentivazione alla ricollocazione alle stesse condizioni e modalità previste per gli altri lavoratori subordinati, compresi i corrispondenti livelli contributivi. Gli iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto di accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria e all'indennità a requisiti ridotti.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**CODURELLI, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, DAMIANO, GATTI, MADIA,
MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU**

Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

Presentata il 18 novembre 2010

N. 3876. CODURELLI e altri - Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (18 novembre 2010)

L'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS i quali operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a tre; con riguardo all'anno di riferimento abbiano accreditato presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre. La legge finanziaria 2010 ha elevato la somma al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, portando il reddito massimo a 20.000 euro. La proposta di legge intende riparare ad una discriminazione laddove si prevede che solo i monocommittenti possano accedere al beneficio, e, fermo restando le condizioni esposte, intende invece includere anche i pluricommittenti.

DIRITTI DEI LAVORATORI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, VENTURA, AMICI, LENZI, POLLASTRINI, DE BIASI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MIGLIOLI, SANTAGATA, NICOLAIS, GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, BRAGA, CENNI, FRONER, MOTTA, MURER, PEDOTO, PICIERNO, SAMPERI, SIRAGUSA, VELO, ZAMPA, BACHELET, BORDO, BRANDOLINI, CECCUZZI, FONTANELLI, GINOBLE, LUCÀ, MARCHI, PIZZETTI, TRAPPOLINO

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Presentata il 20 aprile 2010

N. 3409. GATTI e altri - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (20 aprile 2010)

Il fenomeno delle «dimissioni in bianco» è diffuso soprattutto nel mondo delle piccole imprese, dove possono concentrarsi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attraverso un uso spregiudicato e fuori controllo della manodopera a basso costo e dove l'azione dei sindacati è meno presente. In molti casi, la lettera di «dimissioni in bianco» è utilizzata, oltre che per allontanare le lavoratrici nel primo anno di vita dei loro figli, anche nei confronti di altre fasce di lavoratori «deboli», immigrati e precari, i quali, pur di ottenere un posto di lavoro sono disposti a sottostare a condizioni vessatorie e illegali. Far firmare una lettera di «dimissioni in bianco» significa avere la possibilità di «liberarsi» in qualsiasi momento della lavoratrice o del lavoratore «scomodo».

Per sanare questa situazione, durante il Governo Prodi è stata approvata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, divenuta poi la legge n. 188 del 2007, con la quale si considerava legittima la lettera di dimissioni a condizione che fosse a utilizzato un modulo informatico, dotato di caratteristiche di anticontraffazione e di antifalsificazione e di una numerazione alfanumerica progressiva e di limitata durata temporale, in grado di impedire l'abuso delle «dimissioni in bianco». Una misura di civiltà giuridica che è stato uno dei primi provvedimenti abrogati dall'attuale Governo. E' così venuta meno una misura di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori più indifesi. Per queste ragioni si intende riproporre il testo della legge n. 188 del 2007, con una sostanziale modifica: si estende l'applicazione della normativa anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3468}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GATTI, BOCCUZZI, MADIA, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GNECCHI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Presentata l'11 maggio 2010

N. 3468. GATTI e altri - Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (11 maggio 2010)

La proposta di legge intende ripristinare l'impianto originale dell'articolo 41 del «testo unico» in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale escludeva la visita medica in fase preassuntiva, come, invece, impropriamente disposto dall'attuale Governo.

Inoltre, per ciò che riguarda i giudizi di idoneità alla mansione specifica del medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, si vuole tornare all'originaria disposizione, che faceva riferimento a un'informazione data per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro invece che a un «giudizio» per iscritto.

Anche con riferimento ai provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (articolo 42), si intende ripristinare il precedente testo dell'articolo 42, il quale prevedeva che il lavoratore, in caso di inidoneità alla mansione specifica, fosse adibito, ove possibile, a una mansione compatibile con il suo stato di salute e che lo stesso, in caso di assegnazione a una mansione inferiore, conservasse la «qualifica» originaria.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4050}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, LETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CONCIA, GHIZZONI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, PICIERNO, RAMPI, SAMPERI, SCHIRRU

Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali

Presentata il 2 febbraio 2011

N. 4050. DAMIANO e altri - Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito, tutela della maternità, revisione dei contributi previdenziali e ammortizzatori sociali (2 febbraio 2011)

La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto normativo, a tutela e a promozione della «galassia» del lavoro autonomo, che l'attuale situazione economica ha reso sempre più evidente, individuando un insieme di principi e di regole essenziali, un patrimonio comune di tutele e di incentivi rispondenti alle esigenze comuni di questi soggetti, riconoscendo e valorizzando il loro lavoro. Gli interventi prevalenti, previsti dalla presente proposta di legge, sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette a esaltare le potenzialità economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitività basata sulla qualità e sulla stabilità del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di età) e che promuovano le pari opportunità, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l'accesso e la tutela del credito, l'accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilità di partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilità pubblica delle professionalità; la certezza dei termini di pagamento; l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e di assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente. Altrettanto rilievo viene riservato alla tutela dei diritti fondamentali già risultanti dalle normative generali e la valenza interprivata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignità e alla libera manifestazione del pensiero, all'intangibilità della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunità, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all'associazionismo

professionale e a un equo compenso.

Un capitolo a parte è dedicato all'esigenza di limitare gli abusi nell'uso distorto delle prestazioni d'opera, compromettendo le peculiarità stesse del lavoro autonomo. A tal fine si propone il ricorso all'istituto della dipendenza economica, qualora la prestazione d'opera venga svolta a favore di un solo committente dal quale il prestatore derivi due terzi del suo reddito di lavoro complessivo, inclusi coloro che, pur iscritti a un albo professionale incompatibile con la posizione di lavoro dipendente, svolgono attività regolata da specifici accordi. Tali tutele dovranno applicarsi, anche in assenza di dipendenza economica, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie purché rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4068}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, LULLI, FASSINO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, FADDA, FRONER, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHIONI, MARTELLA, MASTROMAURO, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, RAMPI, SANGA, SANTAGATA, SCARPETTI, SCHIRRU, FEDERICO TESTA, VICO, ZUNINO

Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici

Presentata il 9 febbraio 2011

N. 4068. DAMIANO e altri - Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici (9 febbraio 2011)

Il protrarsi e la profondità della crisi economico-finanziaria che si è abbattuta sull'economia italiana richiedono uno sforzo straordinario di tutti gli attori economici e sociali, ma soprattutto un rinnovato impegno dello Stato nell'individuare forme nuove, o il ripristino degli istituti che avevano offerto risposte convincenti, per il sostegno delle iniziative imprenditoriali, dell'occupazione e della tutela di quei lavoratori più esposti ai rischi della disoccupazione o della inoccupazione, quali i giovani e le donne. Come richiesto anche dai sindacati, è necessaria una vera e propria terapia d'urto in grado di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e delle donne. Per allargare le opportunità di avvio al lavoro sono necessarie una serie di misure che si focalizzino sui punti deboli del mercato del lavoro, individuando nei giovani e nelle donne in cerca di occupazione o disoccupati, che hanno abbandonato la ricerca del lavoro, i soggetti privilegiati di politiche mirate e innovative.

La presente proposta di legge si concentra su alcune linee di intervento:

- il sostegno all'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne;
- le misure di tutela del lavoro subordinato ed economicamente dipendente;
- le norme in materia previdenziale;
- le misure per favorire l'occupazione e il reddito delle donne lavoratrici.

In particolare, si prevede che, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e delle donne e di favorire il ricambio generazionale, lo Stato sostenga l'avvio di imprese, in tutti i settori

produttivi, dei servizi e delle professioni, prevedendo l'ausilio dei centri per l'impiego e degli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali per la definizione di progetti di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, che prevedano la formazione dei neoimprenditori, l'avvio e l'accompagnamento nella gestione e nello sviluppo della nuova impresa in un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni. I nuovi imprenditori così costituiti potranno beneficiare nei primi tre anni di attività:

- dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;
- dell'esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa;
- dell'erogazione di un prestito da 15.000 a 25.000 euro a tasso zero;
- della creazione di una corsia preferenziale dal punto di vista burocratico, che preveda l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;
- della possibilità, o dell'obbligo nei casi di erogazione del prestito a tasso zero, di utilizzare il servizio di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate per la tenuta della contabilità;
- di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a tariffe agevolate
- di particolari procedure amministrative semplificate;
- di un innalzamento dei requisiti per rientrare nel regime dei contribuenti minimi;
- dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e dell'esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- della dilazione degli obblighi contributivi nei primi tre anni di attività.

Parimenti, si afferma la necessità di definire un sistema di regole che riconosca alle nuove forme di lavoro autonomo, esercitato in particolari condizioni di dipendenza funzionale ed economica, una base di diritti essenziali che superi l'attuale condizione di incertezza e di subordinazione materiale. Per tali lavoratori si prevede: il supporto di specifici servizi per l'inserimento al lavoro; la comunicazione scritta, da parte del committente, degli elementi fondamentali per la definizione del rapporto di lavoro; il diritto a un equo compenso e a congrui periodi di riposo e di malattia o per la cura e l'assistenza di familiari o di minori di otto anni di età; la disciplina delle modalità di recesso tra le parti; la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva; l'estensione del regime degli ammortizzatori sociali, da definire con l'apposita delega legislativa prevista dalla legge n. 247 del 2007 per il recepimento del cosiddetto «Protocollo sul Welfare».

Il capo III reca disposizioni per quanto concerne la grande questione della prospettiva previdenziale dei tanti lavoratori che sempre più avranno percorsi lavorativi discontinui, per i quali si stima un tasso di sostituzione delle future pensioni pari a circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Da qui, in particolare, la previsione di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa, tramite la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento *pro quota* in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Il capo IV affronta il tema della lotta alla disoccupazione che si manifesta in maniera sempre più drammatica, in particolare, in alcune aree del Paese e che, come già evidenziato, penalizza proprio le giovani generazioni e le donne. In particolare, si ripropone la misura varata dal Governo di centrosinistra, nella scorsa legislatura, volta a riconoscere alle imprese delle regioni del Mezzogiorno, che assumono nuovi lavoratori o che stabilizzano lavoratori a termine e precari, un significativo credito d'imposta, incrementato nel caso in cui si tratti di lavoratrici.

La medesima opportunità, ma in misura maggiorata, è riconosciuta alle imprese di cui alla presente proposta di legge, prescindendo dalla localizzazione delle loro attività.

Si affronta, inoltre, il tema delle difficoltà riscontrate dalle famiglie nell'impegno per la crescita dei figli e nella conciliazione per la donna tra il lavoro e le responsabilità familiari. A tal fine si propone di apportare modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riferendosi alle cure da prestare ai figli minori, con l'evidente scopo di agevolare l'impiego di collaboratrici domestiche. Dopo il comma 1-*quater* del citato articolo 15 è infatti inserito il comma 1-*quinquies*, con il quale si riconosce alle donne titolari di uno o più redditi, con figli a carico, per i quali è già riconosciuta la detrazione prevista per le spese sanitarie, un'ulteriore detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e di cura dei figli minori. La detrazione riconosciuta varierà a seconda dell'ammontare del reddito complessivo della lavoratrice. Nel caso la lavoratrice madre abbia a proprio carico figli con più di otto anni di età, l'importo della detrazione sarà ridotto del 50 per cento

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MADIA, DAMIANO, LULLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CAVALLARO, ESPOSITO, GATTI, SCHIRRU, VICO

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

Presentata il 24 marzo 2010

N. 3348. MADIA e altri - Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (24 marzo 2010)

Dalle premesse della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, si evince la forte volontà del legislatore europeo di costruire, pur nel pieno rispetto delle dinamiche di mercato e delle esigenze delle imprese - criterio che, come noto, rappresenta uno dei caposaldi della produzione normativa europea - una cornice di garanzie per i lavoratori, per la stabilità dei posti di lavoro e per i diritti acquisiti, nonché per un leale e proficuo sistema di relazioni industriali tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori, anche in occasione di operazioni di trasferimento della titolarità dell'impresa o di cessione di parti di essa o di suoi stabilimenti.

Per conseguire un fedele recepimento nel nostro ordinamento delle indicazioni comunitarie, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito che la cessione riguardante i rami di azienda debbano riferirsi ad articolazioni funzionalmente autonome di un'attività economica organizzata, ovvero una sorta di «una piccola azienda nella azienda», si propongono una serie di modifiche all'articolo 2112 del codice civile finalizzate a:

- garantire, comunque, ai lavoratori, anche a seguito della cessione di parte dell'azienda, il mantenimento delle condizioni economiche e normative preesistenti, salvo il caso che queste siano sostituite da condizioni più favorevoli;
- a sancire che, qualora a seguito della cessione, le condizioni mutino in maniera significativa al punto di indurre il lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro, tale scelta debba essere, comunque, addotta alla responsabilità del datore di lavoro;
- a ripristinare il testo previgente alla modifica del 2003 del quinto comma dell'articolo 2112 del codice civile, al fine di assicurare che tali operazioni di cessione riguardino esclusivamente le articolazioni funzionalmente autonome, come tali preesistenti all'atto negoziale;
- introdurre un ulteriore istituto di tutela non solo della stabilità del lavoro, ma anche di un leale rapporto tra l'impresa e i suoi collaboratori, prevedendo il diritto di prelazione, a parità di

condizioni, dei lavoratori costituitisi in impresa, in caso di trasferimento di azienda o di parte di essa.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4116}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime

Presentata il 24 febbraio 2011

N. 4116. DAMIANO e altri - Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime (24 febbraio 2011)

Sono migliaia i giovani che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti. Siamo di fronte, infatti, a una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, una volta pubblicata la graduatoria l'immissione nel posto di lavoro che spetta loro viene continuamente rimandata. La situazione è sicuramente resa difficile dal continuo blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione, che il Governo Berlusconi ha portato avanti con costante pervicacia. La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha, infatti, deciso il blocco delle assunzioni fino al 2013. Un *trend* iniziato dal 2008, quando con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è intervenuti sulle precedenti disposizioni emanate dal Governo di centro-sinistra, con l'articolo 66, al fine di contenere il *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'articolo in oggetto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di contenere le assunzioni dimezzando le percentuali previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008, l'ultima del Governo Prodi). Tale contenimento ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio blocco, sia per le nuove assunzioni sia per quanto riguarda il *turn over*. L'articolo 74 dello stesso decreto-legge ha stabilito che tutte le amministrazioni statali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche entro il 30 novembre 2008. Tali disposizioni sono state poi ulteriormente prorogate da provvedimenti successivi fino al 2013.

Di fronte a questa situazione, però, non si comprende perché la «macchina dei concorsi» non si ferma. Questa proposta di legge intende intervenire in maniera chiara proprio sulla questione dei vincitori di concorso non assunti. Si dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi senza la determinazione precisa del fabbisogno di personale sulla base della programmazione triennale prevista in materia. Viene, poi, posto il termine di tre mesi, per la chiamata da parte dell'amministrazione di competenza, dalla data di pubblicazione delle graduatorie e, per i concorsi già espletati e di cui sono stati

già dichiarati i vincitori, si intende fissare il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 2 è introdotta una norma transitoria che consente l'assorbimento delle graduatorie già esistenti prima che le amministrazioni procedano all'indizione di nuovi concorsi. Mentre il terzo ed ultimo articolo procede allo sblocco del *turn over*, che fino a oggi ha costituito un vero e proprio «tappo» alla possibilità per le amministrazioni dello Stato di procedere a nuove assunzioni.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1220}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLANOVA, DAMIANO, BOCCUZZI, GNECCHI, MIGLIOLI, RAMPI

Introduzione degli articoli 603-*bis*, 603-*ter* e 629-*bis* del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale

Presentata il 30 maggio 2008

N. 1220. BELLANOVA e altri - Introduzione degli articoli 603-*bis*, 603-*ter* e 629-*bis* del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (30 maggio 2008)

Il fenomeno dello sfruttamento della manodopera straniera utilizzata in determinati settori produttivi ha assunto dimensioni allarmanti. Gli strumenti normativi a disposizione sono, però, estremamente carenti ed inefficaci per intervenire in maniera compiuta nei confronti del fenomeno del caporalato. Al tempo stesso è necessario rompere il clima di paura, e di omertà cui sono costretti i lavoratori, in maggioranza stranieri migranti, spesso privi del permesso di soggiorno e dunque maggiormente ricattabili. Si è inteso dunque, intervenire su questa specifica questione prevedendo che i benefici previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale, siano estesi anche ai lavoratori stranieri sfruttati e alle dipendenze di caporali e datori di lavoro senza scrupoli.

Contemporaneamente la proposta di legge, introduce una nuova fattispecie di reato contenuta nell'articolo 603-*bis* del codice penale, rubricato «Grave sfruttamento del lavoro», all'interno del quale si è inteso individuare in maniera definita la nozione di sfruttamento, che riguarda non solo la violenza e la sistematica violazione degli orari di lavoro, del riposo eccetera, ma anche la sottoposizione del lavoratore a condizioni igienico-sanitarie tali da esporlo lo stesso a situazioni di pericolo per la propria salute o incolumità. Viene inoltre esplicitamente punita la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, che costituiscono ormai la condizione nella quale migliaia di lavoratori migranti sono costretti a vivere. Alla reclusione da tre a otto anni, e alla sanzione pecuniaria, si aggiungono con l'articolo 603-*ter* del codice penale, le pene accessorie per imprenditori e caporali, che consistono nell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. Inoltre, la condanna per tali delitti comporta l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da

parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Si aggiunge inoltre l'articolo 629-*bis*, relativo al caso in cui l'estorsione sia commessa nell'ambito di un rapporto di lavoro. A tale fattispecie vengono estese le pene accessorie previste dal citato articolo 603-*ter* del codice penale, appena illustrate.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene direttamente sull'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in cui viene introdotto il nuovo comma 12-*bis* che prevede che «il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti usufruendo dell'intermediazione non autorizzata [...] è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

L'articolo successivo disciplina l'inserimento del reato di grave sfruttamento del lavoro.

PREVIDENZA

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3268}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTAGATA, DAMIANO, GNECCHI, BARETTA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, LENZI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, ARGENTIN, BARBI, BOFFA, BRANDOLINI, BURTONE, MARCO CARRA, CIRIELLO, FADDA, GIANNI FARINA, FERRARI, FRONER, GHIZZONI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, MARCHI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, QUARTIANI, RIGONI, RUGGHIA, SAMPERI, STRIZZOLO, VANNUCCI, VERNETTI

Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Presentata il 3 marzo 2010

N. 3268. SANTAGATA e altri - Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (3 marzo 2010)

Coloro che oggi iniziano la propria attività lavorativa e si vedono trattenere la quota a loro carico di oneri contributivi, non hanno la possibilità di prevedere quale sarà l'età di quiescenza né il trattamento cui potranno accedere. A tal fine, anche il pilastro della previdenza integrativa non è riuscito a rappresentare una soluzione soddisfacente. Una situazione d'incertezza che diviene ancor più pressante per i tanti lavoratori inquadrati con i così detti contratti atipici.

La presente proposta di legge intende suggerire delle soluzioni che restituiscano a coloro che hanno versato regolarmente tasse e contributi la possibilità di poter vivere una vecchiaia serena, istituendo una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, atta a garantire un tasso di sostituzione della futura pensione non inferiore al 60 per cento per le pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, prevedendo inoltre di arrivare a un contributo unificato per tutte le tipologie di lavoro pari al 28 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore/prestatore d'opera, con una riduzione, per i lavoratori dipendenti, pari all'1 per cento ogni due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge, così contribuendo a ridurre il cuneo contributivo presente nel nostro paese rispetto al contesto europeo e, al contempo, aumentare il reddito disponibile per i lavoratori dipendenti, nonché una riduzione del costo del lavoro per le aziende, che permetterà di aumentare la competitività delle imprese e quindi di favorire l'occupazione e il lavoro. Per garantire un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento si propone di istituire una pensione di base, finanziata dalla fiscalità generale, del valore di 380 euro (rivalutabile secondo le vigenti disposizioni sull'attuale assegno sociale), aggiuntiva rispetto a quella maturata dal lavoratore, sia esso dipendente, autonomo o parasubordinato. Tale pensione è

riconosciuta, a lavoratori e a lavoratrici, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano versato almeno quindici anni di contribuzione effettiva.

Infine, per i lavoratori parasubordinati, già oggi fortemente penalizzati, iscritti per la prima volta alla Gestione separata successivamente al 31 dicembre 1995, la presente proposta di legge prevede, a partire dalla data di entrata in vigore della legge e nei successivi quindici anni, il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3871}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, SANTAGATA, BERRETTA, MADIA, BOCCUZZI, GATTI, CODURELLI, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, MIGLIOLI, GIOVANELLI, FRONER, BOBBA, DAMIANO, LENZI, MATTESINI, MIOTTO, MOSCA, MURER, ZAMPA

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

Presentata il 17 novembre 2010

N. 3871. GNECCHI e altri - Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (17 novembre 2010)

La legge n. 335 del 1995, sulla riforma delle pensioni, ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, prevedendo nel contempo l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo. È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sarà circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui, l'opportunità di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa. Per il conseguimento di tale obiettivo sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, è consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento *pro quota* in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati.

Si propone pertanto:

- la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- la reintroduzione del principio per cui il sistema di calcolo della pensione tiene comunque conto delle regole vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi per garantire il calcolo con il sistema

retributivo per coloro che avevano maturato diciotto anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;

- la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione.